Sentenza n. 165/2025

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **Primo Referendario relatore**

S E N T E N Z A

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24047** del registro di Segreteria, promosso da:

Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corte-conticert.it

attore

nei confronti di

Falcone Mariassunta FLCMSS91C41C349G nata Castrovillari 1.3.1991, residente in Morano Calabro alla Via Agostino Fusco 35, titolare della omonima azienda agricola San Lorenzo di Falcone Mariassunta 03177260787 corrente in Morano Calabro CS, difesa dall'avvocato Mimmo Manfredi MNFMMM63E03H765H, e con lui elettivamente domicilia in Castrovillari (CS), Via Ettore Gallo n. 45, in virtù di procura in atti, fax 098126230 e indirizzo pec mimmo.manfredi@pec.it.

convenuta

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

nella pubblica udienza del 10 giugno 2025 udito il S.P.G. dott. Pasquale Pedace e per la convenuta l'avv. Migliaccio Alessandro per delega, i quali concludevano come da verbale di udienza.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 26.9.2024 la Procura Regionale citava in giudizio Falcone Mariassunta chiedendone la condanna al risarcimento del danno complessivamente pari ad euro 112.515,69 in favore dell'Arcea, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

A sostegno della propria domanda la Procura riferiva che in data 6.2.2019 la Guardia di Finanza aveva segnalato un danno a seguito di indagine di cui al procedimento penale n. 1340/2017 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Castrovillari, relativo all'azienda agricola intestata a Falcone Mariassunta esercente l'attività di coltivazione di frutti oleosi.

Dalla documentazione risulta che l'azienda aveva presentato la domanda di aiuto n. 94752175896 (per contributi nell'ambito del PSR Regione Calabria 2007/2013 Asse 3 Misura 311 per la diversificazione in attività non agricole, Azione 1, creazione e consolidamento dell'ospitalità agrituristica) per la quale venivano riconosciuti complessivamente euro 117.542,83 (con prima erogazione di euro 67.500,00 a titolo di anticipazione e di 50.042,83 euro a saldo).

Tuttavia, dagli accertamenti era emerso che l'azienda, in violazione degli impegni assunti con l'approvazione del progetto per il finanziamento, non aveva presentato il rendiconto e la domanda di saldo finale entro il termine ultimo ammesso del 31.10.2017.

La Regione Calabria, pertanto, a seguito di avvio del procedimento di revoca e decadenza della domanda di aiuto del 15.12.2017, in assenza di controdeduzioni, disponeva la revoca del decreto di concessione del contributo (n. 739 del 09.02.2015) con decreto dirigenziale n. 3400 del 16 aprile 2018.

La Procura evidenziava che in data 2 agosto 2018 l'amministrazione notificava alla ditta Falcone Maria Assunta una formale intimazione per la restituzione della somma di euro 117.542,83 euro e che alla data dell'8.11.2023 l'Arcea attestava, al netto dei recuperi effettuati e computati gli interessi, un debito residuo di 112.515,69 euro; veniva altresì indicato che il procedimento penale era stato archiviato (sulla motivazione del pubblico ministero che il mancato completamento nei termini previsti del progetto approvato e finanziato è irrilevante sotto il profilo penale, ferma restando ogni altra forma di responsabilità).

La Procura, dunque, agiva in giudizio, prendendo posizione sulle deduzioni depositate a seguito dell'invito a dedurre.

Quanto all'eccepita prescrizione sosteneva che dall'atto interruttivo dell'intimazione di pagamento del 2.8.2018

decorrerebbe l'ulteriore termine di cinque anni oltre il termine ulteriore di due anni, fino ad un massimo di sette anni (sul punto richiamava Sezione Giurisdizionale Lazio, sentenza n.348/2022).

Quanto agli altri profili la Procura richiamava il dolo della convenuta, conoscendo il necessario rispetto dei termini finali per l'ultimazione dei lavori, e argomentava in ordine alla richiesta di proroga nell'ambito del procedimento amministrativo.

Quindi, in punto di diritto, ravvisato il rapporto di servizio e la giurisdizione contabile, veniva indicato che il mancato completamento delle opere previste ha comportato la violazione delle specifiche regole imposte a seguito della concessione del finanziamento (con l'impegno, a pena di decadenza, ad eseguire i lavori previsti nei termini programmati) e la condotta *contra ius* avrebbe determinato, sul piano causale, un danno per l'erario pari al complesso delle risorse pubbliche erogate in quanto le finalità pubbliche sottese alla realizzazione del progetto non sono state effettivamente conseguite, poiché l'omessa presentazione della relazione finale sulle opere eseguite e della domanda di saldo oltre che evidenziare il mancato rispetto dei termini prefissati, costituirebbe indice univoco della mancata realizzazione delle opere e del programma finanziato.

2. La convenuta si costituiva in giudizio in data 16.5.2025 eccependo in via preliminare l'inammissibilità della citazione

per tardività in quanto depositata oltre la scadenza del termine di 120 giorni; in particolare, considerato che l'atto introduttivo del giudizio è stato depositato solo in data 26.09.24, dopo il decorso di 120 giorni dalla scadenza del termine concesso nell'invito a dedurre (notificato in data 6.3.2024) per le controdeduzioni, tenendo anche conto della sospensione del termine feriale.

Sempre in via preliminare la convenuta eccepiva la prescrizione, tenuto conto che il progetto doveva essere ultimato in data 31.10.2017 e l'intimazione a restituire le somme è del 2.8.2018, con conseguente tardività dell'invito a dedurre.

Sul punto la difesa indicava quale momento iniziale della decorrenza della prescrizione la data del 31.10.2017 (termine ultimo per la rendicontazione) rispetto alla quale la notifica dell'invito a dedurre (del 6.3.2024) sarebbe intempestiva; peraltro, quanto al giudizio penale indicava che esso era riferito ad altro soggetto (responsabile comunale), escludendo anche il doloso occultamento in capo alla convenuta.

In merito, richiamava la conoscenza effettiva dell'evento dannoso sia da parte della P.A. (dal 15.12.2017 data di avvio del procedimento di revoca) che della Procura (segnalazione della Guardia di Finanza del 6.2.2019 a seguito di nulla osta del 9.8.2018), nonché la circostanza che in data 30.1.2019 la Regione aveva denunciato il fatto alla Corte dei conti (all. 16).

Quanto alla portata dell'art. 66 c.g.c. lo stesso non troverebbe

applicazione *ratione temporis* alla fattispecie di cui si discute e mancherebbe comunque l'occultamento doloso di cui non viene data prova, con l'effetto che il disvelamento del presunto fatto dannoso andrebbe fatto risalire alla data del 31.10.2017 di omessa presentazione del rendiconto finale e saldo, o all'avvio del provvedimento di revoca o al decreto di revoca stesso (16.4.2018).

Nel merito, la convenuta adduceva l'assenza di danno, considerato che la ditta richiedeva ulteriore sospensione per motivi di ritardo, tecnici e burocratici amministrativi da parte dell'Ente comunale per ottenere una variante del progetto strutturale dell'immobile (23.09.2016), mai riscontrati formalmente dalla Regione Calabria; specificava che la Provincia di Cosenza solo in data 6.1.2018 ha rilasciato l'autorizzazione ai fini paesistici ed ambientali.

Venivano inoltre evidenziati vizi relativi al decreto di revoca che inciderebbero sulla stessa presenza di una notizia di danno specifica e concreta, eccependo la relativa nullità, oltre all'assenza di verifica effettiva della realizzazione delle opere.

3. All'udienza del 10.6.2025 il S.P.G. dott. Pedace si opponeva all'eccezione di inammissibilità, e nel merito si riportava alle proprie conclusioni dell'atto introduttivo.

Per il convenuto insisteva nell'eccezioni preliminari e nel merito chiedeva il rigetto della domanda.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. In via pregiudiziale l'eccezione d'inammissibilità della citazione per tardività è infondata.

Infatti, a differenza della prospettazione della convenuta, l'invito a dedurre non è stato notificato il 6.3.2024 – data in cui l'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ha tentato la notifica e provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale, con l'invio della raccomandata A/R n. 66906227068-0 (che risulta poi inviata l'8.3.2024) – bensì alla data del 19.3.2024 con la compiuta giacenza per mancato ritiro dell'atto (doc. 26 del fascicolo di Procura).

Da tale data, dunque decorrono i 45 giorni concessi nell'invito a dedurre per presentare deduzione e da esso i successivi 120 giorni per il deposito della citazione, con l'effetto che il termine ultimo era il giorno 1.10.2024 e rispetto al quale il deposito del 26.9.2024 risulta tempestivo.

5. In via preliminare, l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta è fondata e deve essere accolta.

Infatti, alla data di notifica dell'invito a dedurre (19.3.2024) il termine di prescrizione dell'azione erariale risultava già maturato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 20/1994.

Il legislatore ha previsto un termine di prescrizione ordinario per l'azione di responsabilità amministrativo-contabile di cinque anni "*decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso*"

(art. 1, comma 2, L. 20/1994), salva l'ipotesi in cui la condotta dell'agente da ordinario assuma caratteristiche tali da configurare un occultamento doloso del danno e, quindi, da impedirne la sua effettiva conoscibilità all'Amministrazione danneggiata o alla Procura contabile, chiamata a tutelarne in giudizio le ragioni con l'azione di responsabilità amministrativa (nel qual caso il termine decorre dalla scoperta del danno); occultamento doloso che però, nella fattispecie di cui si discute, non risulta contestato alla convenuta nell'atto di citazione.

Dunque, nel caso di specie, il termine ordinario quinquennale della prescrizione decorre dal momento in cui il danno si è prodotto, ossia dalla data del 31.10.2017, allorquando la ditta beneficiaria dei contributi, disattendendo le prescrizioni sottoscritte nella domanda di contributo, non ha presentato il rendiconto e la domanda di saldo finale, non ultimando, dunque, l'intervento nei termini prescritti.

Peraltro, ove anche si volesse ritenere sussistere un eventuale occultamento doloso (non contestato in citazione, né comunque provato), in ogni caso il *dies a quo* dovrebbe intendersi al più tardi alla data del 15.12.2017, con l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento (revoca determinata dalle stesse ragioni oggi richiamate dalla Procura); atto dal quale si desume, dunque, non solo la piena conoscibilità, ma addirittura la stessa effettiva conoscenza da parte dell'Amministrazione del danno contestato.

Rispetto a tali elementi rilevano poi il decreto di revoca del finanziamento (del 16 aprile 2018), ossia il provvedimento definitivo con il quale veniva attestato l'inadempimento e richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite e, da ultimo, l'atto di intimazione di pagamento notificato in data 2.8.2018.

Con tale atto l'Amministrazione metteva in mora il debitore, interrompendo il termine prescrizionale, e da tale data occorre verificare la tempestività dell'azione promossa dalla Procura regionale; infatti, da tale momento è nuovamente iniziato a decorre il termine di prescrizione quinquennale che è conseguentemente spirato il 2.8.2023, con l'effetto che l'invito a dedurre notificato il 19.3.2024 risulta irrimediabilmente tardivo.

Peraltro, l'intervenuta prescrizione resta ferma anche alla luce della tesi sostenuta da parte pubblica in ordine all'applicazione dell'art. 66 c.g.c. in forza del quale la notifica dell'intimazione di pagamento avrebbe "*determinato quale effetto l'estensione del periodo temporale originariamente stabilito (cinque anni) con l'aggiunta di un ulteriore periodo comunque contenuto ex lege nel limite massimo dei sette anni dal dies a quo (16 aprile 2025)*" (cfr. pag. 5 citazione).

Tale argomentazione non può essere condivisa perché in stridente contrasto con la corretta interpretazione della disposizione in esame che, come è noto, ha previsto

l'ammissibilità di una sola interruzione del termine prescrizionale da parte del P.M. contabile e ha posto una serie di limiti alla durata del nuovo termine di prescrizione decorrente dall'interruzione, che non è più automaticamente quinquennale.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 20, secondo comma, lett. d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, l'interruzione del termine di prescrizione è circoscritto alle "*azioni esperibili dal pubblico ministero*" e non può, pertanto, estendersi anche a quelle della pubblica amministrazione. In ogni caso, è stato già affermato (cfr. Corte dei conti, sez. giur. Calabria, sentenza n. 80/2024 del 3 giugno 2024 e, da ultimo, sentenza n. 104/2025 a cui si rimanda anche a fini motivazionali) che il primo comma dell'art. 66 c.g.c. consente l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione per una sola volta e a seguito di formale atto di costituzione in mora, ai sensi degli artt. 1219 e 2943 del Codice civile, o di invito a dedurre del P.M.

In questo caso, ai sensi del secondo comma dell'art. 66 c.g.c. cit., "*al tempo residuo per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni*", fermo restando che "*il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso*". Il tenore letterale della disposizione in esame chiarisce senza possibilità di equivoco che il biennio in questione non è un periodo fisso da aggiungere al termine

quinquennale di prescrizione, bensì il periodo massimo che si può aggiungere al tempo che residuerebbe per lo spirare dell'originario termine quinquennale di prescrizione (che decorre, di norma, dal danno o, a determinate condizioni, dalla sua scoperta), così da consentire lo spirare del nuovo termine quinquennale di prescrizione (che decorre, secondo le regole generali, dalla notificazione dell'atto interruttivo).

Infatti, l'inciso di chiusura dell'art. 66, secondo comma, c.g.c. sopra richiamato, precisa che l'interruzione del termine ordinario di prescrizione comporta il decorrere di un nuovo termine quinquennale di prescrizione, che, però, nel suo complesso, non può, comunque, superare i sette anni dall'esordio originario della prescrizione stessa. Inoltre, l'art. 20, secondo comma, lett. d), della legge n. 124/2015, fissa quale principio e criterio direttivo della delega per il riordino della procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, "*l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo*".

In altri termini, anche in ragione del combinato disposto della norma delegante e di quella delegata, la notifica dell'atto di diffida e messa in mora consente al P.M. non di allungare per un biennio l'ordinario termine di prescrizione bensì di

interrompere una sola volta la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine quinquennale, così aggiungendo al tempo mancante per raggiungere il quinquennio dall'esordio della prescrizione (ovvero l'ordinario termine) un ulteriore periodo di tempo fino al raggiungimento del quinquennio (dall'atto interruttivo), periodo che tuttavia deve essere al "massimo" di due anni. Pertanto, la scadenza del nuovo termine di prescrizione, che decorre dalla notifica dell'atto interruttivo, non è più in ogni caso quinquennale ma va calcolata caso per caso, in ragione del tempo residuo occorrente per la maturazione dell'ordinario termine di prescrizione quinquennale, al quale può essere aggiunto un periodo non superiore ai due anni.

D'altra parte, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2 delle preleggi, siffatta lettura della norma è in perfetta coerenza con la disciplina generale sull'interruzione della prescrizione e, in particolare, dalla previsione dell'art. 2945, comma primo, c.c. sugli effetti e durata della stessa ("*Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione*").

Appare dunque priva di ragionevolezza una interpretazione dell'art. 66 c.g.c. – previsto per circoscrivere temporalmente l'esercizio dell'azione erariale ed evitare come nella disciplina ante codice (o quella civilistica) la possibilità di atti interruttivi della prescrizione reiterati *ad libitum* – che consenta *de facto*, tramite l'atto interruttivo che pacificamente si limita a riaprire

un nuovo termine ordinario quinquennale, l'estensione del termine prescrizionale portandolo da cinque a sette anni *tout court*.

Ne deriva che, nel caso in esame, come si è detto, il termine ordinario di prescrizione quinquennale decorre dalla data dell'evento dannoso (31.10.2017) o, al massimo dalla data di scoperta (cioè dal 15.12.2017, quando veniva emesso l'avvio del procedimento di revoca).

Il termine, dunque, sarebbe scaduto, in assenza dell'atto interruttivo della prescrizione, il 31.10 2022 e, a seguito dell'atto d'intimazione, avvenuta il 2.8.2018, applicando l'art. 66 c.g.c., nei termini indicati, la prescrizione quinquennale sarebbe maturata, comunque, il 2.8.2023 e non, come sostenuto dal P.M., il 16 aprile 2025; pertanto, l'azione erariale si è, dunque, prescritta, perché l'invito a dedurre, come già evidenziato, è stato notificato al convenuto il 19.3.2024.

6. Atteso che il giudizio viene definito su questioni preliminari, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c. si dispone la compensazione delle spese legali.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 24047 del Registro di Segreteria:

- dichiara prescritto il credito;

- spese compensate.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Guido Tarantelli	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 30/06/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente